



REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN CAMPO SOCIALE

TITOLO 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art.1 - Funzioni del Comune in campo sociale

Ai sensi della L.328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando interventi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, definendo percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

Tali funzioni comprendono la programmazione e la realizzazione dei servizi; l'erogazione dei servizi e prestazioni economiche; le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture erogatrici; la definizione dei parametri per la individuazione delle persone destinatarie con priorità degli interventi.

Art. 2 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le attività che l'Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica attribuiti ai Comuni in attuazione dello Statuto approvato con delibera di Consiglio comunale il 26/04/2013 con delibera consigliare n. 22, nonché del contratto di servizi stipulato in data 27 dicembre 2012, al fine sia di favorire il miglioramento delle condizioni di vita nella promozione della reciprocità fra i cittadini, sia di concorrere alla eliminazione delle situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Si applicano:

- a. i criteri di valutazione della situazione economica di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n.159 e Decreto Interministeriale del 7 novembre 2014 di approvazione del nuovo modello D.S.U.
- b. un preciso progetto individualizzato laddove previsto dal presente Regolamento;
- c. i criteri definiti all'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 3 - Destinatari

Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali:

- a. i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) residenti nel comune di Feltre
- b. i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno residenti nel Comune di Feltre, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario, gli apolidi, i rimpatriati.

Accedono prioritariamente alla rete dei servizi le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, con le limitazioni previste dall'art. 14 del presente regolamento .

Art. 4 - Interventi e prestazioni

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che la aiutino a superare situazioni di bisogno, ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno dignità sociale, l'Azienda Feltrina per i Servizi Alla Persona può attivare:

- a. tutti i servizi inerenti il sociale di spettanza comunale, come previsto dallo Statuto dell'Azienda Feltrina per i Servizi Alla Persona;
- b. servizio sociale professionale;
- c. contributi economici: minimo vitale, contributi straordinari, contributi erogati dall'Azienda Feltrina per i Servizi Alla Persona ma concessi da altri Enti, contributi pagamento servizi, misure di sostegno in favore di persone con handicap grave;
- d. integrazione rette strutture;
- e. esonero e/o riduzione della compartecipazione al costo del servizio;
- f. attività di informazione, formazione e promozione della cittadinanza attiva;
- g. interventi per superare situazioni di emergenza abitativa.

Art.5 - Modalità di gestione dei servizi

Alla gestione e all'offerta dei servizi sociali non delegati ad altri Enti provvede l'Azienda Feltrina per i Servizi Alla Persona come previsto all'art. 114 del D.lgs 267/2000; viene promossa inoltre la partecipazione nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, di organismi non lucrativi di utilità sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati.

L'azienda Feltrina per i Servizi alla Persona dovrà inoltre favorire la creazione di una rete di informazione fra gli organismi sopra descritti al fine di coordinare la propria attività in ambito sociale intercettando i reali bisogni del territorio.

TITOLO 2 – MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI

Art. 6 - Accesso ai servizi

L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario può avvenire su richiesta dell'utenza, su segnalazione di altri servizi coinvolti oppure per disposizione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la possibilità che altri soggetti, diversamente qualificati (ad esempio il convivente separato, altri cittadini ecc.) segnalino situazioni meritevoli di valutazione autonoma da parte dei servizi sociali dell'Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona. È fatta altresì salva, nei casi previsti dalla legge, l'attivazione d'ufficio da parte dei servizi medesimi, sulla base di informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione.

Il servizio sociale, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario e si renda necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, informa il diretto interessato, acquisendone il consenso, salvo il caso in cui ricorrano, in capo a questi, condizioni di incapacità a provvedere a se stesso.

Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi e ai servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario prende avvio con la presentazione dell'istanza di parte o con l'attivazione della procedura d'ufficio.

Si applicano le disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo ed in particolare quanto previsto dalla Legge 241/1990 e sue modifiche ed integrazioni.

Al fine di rendere i servizi sociali ampiamente fruibili, le persone e le famiglie devono essere messe in grado di poter accedere ai servizi stessi attraverso un'adeguata informazione circa l'accesso e il loro funzionamento.

L'ammissione è valutata dal servizio sociale, ad esclusione di servizi, interventi o prestazioni le cui condizioni di ammissione siano predeterminate normativamente e non comportino alcuna valutazione discrezionale.

Con provvedimento finale dell'ufficio competente è disposta l'ammissione al servizio. In caso di saturazione temporanea dell'offerta, l'ufficio competente provvede all'inserimento nella lista d'attesa dedicata. Detto provvedimento finale, in caso di ammissione, stabilisce altresì, per ciascun intervento, la tariffa applicata.

Art. 7 - Compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi

Il servizio sociale, in casi eccezionali, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, può proporre una riduzione o esonero al costo della partecipazione del servizio della quota a carico dell'utenza, disposta con provvedimento dirigenziale, per le situazioni di particolare gravità, che presentano un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il servizio erogato costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

Per quantificare l'ammontare della partecipazione al costo vanno tenute in considerazione i criteri definiti:

- a. dal D.P.C.M.5 dicembre 2013 n 159 e dai relativi provvedimenti attuativi;
- b. dalla normativa statale e regionale;
- c. dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 8 - Verifica e controllo

L'Azienda Feltrina, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari, diversi da quelli deputati ad altri plessi della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate.

Le modalità di campionamento dei controlli e gli adempimenti conseguenti all'attività di controllo sono stabiliti, salvo diversa indicazione normativa, con provvedimento del C.d.A. dell'Azienda. In ordine all'attività di controllo e ai suoi esiti, il CDA provvederà ad effettuare un report annuale al Comune di Feltre, in particolare in occasione della predisposizione del rendiconto di gestione.

TITOLO 3 – SERVIZI

Capo I - Servizio Sociale Professionale

Art. 9 - Definizione

L'assistente sociale si connota come l'operatore che, con autonomia tecnica professionale, interviene per la prevenzione e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazione di bisogno e di disagio.

Tale funzione si estrinseca nei seguenti livelli:

- a. promozione e attivazione della comunità locale;

- b. programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei servizi: ha la funzione di rispondere in modo sistematico ai bisogni emersi nella popolazione, curarne la gestione, verificarne l'adeguatezza e il raggiungimento degli obiettivi preposti. L'assistente sociale parteciperà quindi alla concertazione e pianificazione dei servizi a livello comunale, Distrettuale e di Piano di Zona;
- c. segretariato Sociale: risponde all'esigenza dei cittadini di avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi e alla conoscenza delle risorse sociali disponibili sul territorio in cui vivono, utili per affrontare esigenze personali, familiari nelle diverse fasi della vita. In particolare si dovranno progettare facilitazioni per i cittadini più fragili e meno informati che si scoraggiano di fronte a difficoltà burocratiche e organizzative che vanno rimosse per ridurre la disuguaglianza di accesso;
- d. presa in carico della persona della famiglia o del gruppo, con valutazione e attivazione di percorso di aiuto: risponde al bisogno con un percorso che avviene attraverso una valutazione iniziale integrata quando necessario con altre figure professionali (partecipazione alle Unità Valutative Multidisciplinari) e dalla predisposizione di un progetto individuale concordato con la persona, al fine di concretizzare un percorso di aiuto per migliorare o risolvere il bisogno. Il progetto individuale dovrà essere formalizzato qualora esso preveda una prestazione di carattere economico da parte della Azienda;

Invio ad altri servizi/enti se i bisogni rilevati riguardano ambiti di progettazione/intervento non previsti tra le competenze dell'Ufficio Servizi Sociali della Azienda Feltrina per i Servizi Alla Persona.

Art. 10 - Modalità di accesso e presa in carico dei servizi sociali e valutazione dello stato di bisogno

L'utente residente nel Comune di Feltre può accedere al servizio sociale professionale presente nell'Azienda Feltrina per i Servizi Alla Persona su appuntamento.

Il cittadino o il nucleo familiare è preso in carico dal servizio sociale se sussistono le condizioni per la realizzazione di un progetto personalizzato di intervento.

La presa in carico comporta l'apertura di una cartella sociale da parte del servizio, da parte dell'assistente sociale responsabile del caso.

I criteri che orientano la discrezionalità delle valutazioni professionali dell'assistente sociale vanno ordinati in base alle diverse tipologie di bisogno, e riguardano:

- a. la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- b. la capacità economica della persona e del suo nucleo familiare;
- c. le condizioni di salute;
- d. la situazione abitativa;
- e. la disponibilità di risorse di rete attive (famiglia, rete amicale, volontariato);

Art 11 - Contribuzione

L'accesso al servizio sociale professionale è gratuito.

Capo 2 – Progetto individualizzato

Art. 12 - Definizione

Per progetto individualizzato si intende uno strumento attraverso il quale il soggetto interessato e/o la sua famiglia e l'Azienda Feltrina per i Servizi Alla Persona in linea con le eventuali indicazioni della UVMD e/o in accordo con gli eventuali Servizi Specialistici coinvolti, concordano gli obiettivi, interventi, strategie operative al fine di:

- a. superare la situazione di difficoltà ed emarginazione,
- b. migliorare le condizioni di vita delle persone,
- c. prevenire eventuali situazioni di ulteriore stato di bisogno dell'individuo.

Il progetto, che deve essere sottoscritto dall'utente, riporta le problematiche emerse nel colloquio con l'assistente sociale, delinea gli obiettivi da raggiungere, individua gli interventi necessari in base alle risorse disponibili, fissando tempi e modalità di realizzazione e di verifica.

È soggetto a verifiche programmate che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.

Il rifiuto alla sottoscrizione del progetto o il mancato rispetto degli accordi sottoscritti da parte dell'utente, in mancanza di adeguata motivazione, comporta l'interruzione del processo di aiuto e la sospensione dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni programmate, salva ogni ulteriore valutazione e intervento in relazione allo stato di bisogno del soggetto interessato.

Per raggiungere tali finalità si prevedono azioni dirette a:

- a. attivare misure di accompagnamento e di integrazione sociale;
- b. attivare sia la partecipazione dei familiari che l'integrazione con altri settori/servizi sia pubblici che privati, al fine di ottimizzare l'efficacia delle risorse cercando di impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte;
- c. garantire alla persona la possibilità di usufruire di servizi diversificati, economici o di prestazioni, favorendo la pluralità dell'offerta.

Il progetto è previsto per contributi economici, rette di case di riposo, servizio di assistenza domiciliare, per le situazioni complesse e per quelle gestite in collaborazione con altri enti/servizi ed in ogni caso quando richiesto dal Direttore dell'Azienda Feltrina per i Servizi Alla Persona

Capo 3 – Contributi Economici

Art.13 - Definizione

Per contributo economico si intende un'erogazione in denaro e/o di beni materiali oppure un'esenzione/riduzione del pagamento di determinati servizi.

Il sostegno economico è uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee, da realizzarsi all'interno di un progetto personalizzato.

Art. 14 - Finalità

L'intervento di sostegno economico è finalizzato alla prevenzione o al contenimento del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari. Fatte vale le necessarie valutazioni circa particolari circostanze di stato di bisogno, non sarà assicurato il sostegno economico laddove già altre Pubbliche Amministrazioni provvedano in tal senso o gli eventuali richiedenti siano inseriti in programmi di protezione con risorse provenienti da altri Enti. Altresì non sarà assicurato il sostegno economico nel caso in cui il soggetto inserito nei citati programmi decida volontariamente di rinunciare, anche in questo caso fatta salva ogni ulteriore valutazione in relazione allo stato di bisogno.

In ogni caso gli interventi devono avere una valenza di stimolo all'autonomia personale e non sostituirsi alle capacità individuali di ognuno tenendo conto delle risorse personali, parentali e sociali.

Art 15 - Prestazioni

Le prestazioni comprendono:

- a. Minimo vitale;

- b. Contributo economico continuativo;
- c. Contributi straordinari;
- d. Contributi erogati dall'Azienda Feltrina per i Servizi Alla Persona ma concessi da altri Enti;
- e. Interventi per superare l'emergenza abitativa.

Art. 16 - Minimo Vitale

Per minimo vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale la persona non disponga di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

I soggetti residenti nel Comune di Feltre, inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, laddove nessuno sia giuridicamente tenuto agli alimenti in loro favore, hanno diritto a percepire un contributo di assistenza.

Il valore economico della soglia di minimo vitale, espresso in termini di valore ISEE massimo per accedere al contributo, è determinato annualmente dal C.d.A. dell'Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona.

L'entità del contributo di minimo vitale, suddiviso in rate mensili, sarà pari alla differenza tra il limite stabilito e il valore ISEE del nucleo familiare, tenuto conto anche di quanto dei punti elencati di cui all'art.10 del presente regolamento.

Il contributo viene erogato mensilmente, con revisione annuale.

Art 17 - Contributo Economico Continuativo

Per contributo economico continuativo si intende una misura di sostegno economico finalizzata all'inclusione sociale e al contrasto della povertà, attraverso un aiuto prolungato nel tempo da parte del servizio.

Nello specifico possono accedere ai contributi economici continuativi i soggetti di cui all'art.3 del presente regolamento.

Il contributo è da considerarsi uno strumento per la modifica ed il superamento di difficoltà temporanee e si pone all'interno di un processo di responsabilizzazione che deve mirare al raggiungimento dell'autonomia. Pertanto, il contributo ha carattere temporaneo ed è prestato di norma per un periodo massimo di mesi 12.

Se al termine del predetto periodo continuano a sussistere situazioni di difficoltà che necessitano dell'intervento di sostegno economico, lo stesso è prorogabile in base a quanto stabilito e concordato all'interno del progetto personalizzato.

Costituiscono condizioni per la proroga:

- a. l'adesione fattiva al progetto personalizzato;
- b. la messa in atto da parte dei richiedenti di comportamenti attivi per la risoluzione del proprio stato di bisogno ovvero sottoscrizione della dichiarazione di disponibilità immediata all'accettazione di un impiego da parte di tutti i componenti in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo.

Il CDA dell'Azienda determina annualmente il valore economico della soglia di accesso al contributo in termini di valore ISEE.

L'entità del contributo non potrà essere superiore alla differenza tra il limite stabilito e il valore ISEE del nucleo familiare. Per determinare la soglia massima dell'importo erogabile tale differenza dovrà essere moltiplicata per il coefficiente della scala di equivalenza relativo al numero di componenti del nucleo familiare richiedente.

Costituiscono motivi di diniego del contributo:

- a. superamento della soglia ISEE di accesso ai contributi;
- b. un patrimonio mobiliare superiore a euro 2.500,00;

- c. le osservazioni derivanti dall'analisi prevista all'art. 10 integrata con le informazioni rilevate con la tabella 1

TABELLA 1				
Altri contributi economici				
Casa	proprietà	popolare	affitto	
Tipologia di riscaldamento	gas		legna	
Pacco CARITAS	si		no	
Mezzo di Trasporto	proprio		pubblico	
Lavoro	si		no	
Disoccupazione	si		no	
Spese fisse	mutuo	scuola bambini	bollette	altro

Art.18 - Contributi straordinari

Per Contributi Straordinari si intende un'erogazione economica o la prestazione di servizi per far fronte a necessità di carattere eccezionale a copertura di bisogni straordinari e temporanei, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione dell'ente.

Si connotano come situazioni straordinarie o eccezionali del presente articolo le seguenti fattispecie:

- a. decesso o malattia invalidante improvvisa di un significativo percettore di reddito all'interno del nucleo familiare;
- b. situazione di emergenza abitativa quale procedimento forzoso di rilascio dell'abitazione di nuclei familiari nei quali siano presenti in particolare membri fragili (anziani, disabili e minori);
- c. situazione di patologia a carico di un componente del nucleo che comporti la fruizione indifferibile di servizi socio-assistenziali o sanitari;
- d. situazione di grave inadeguatezza dell'alloggio di nucleo familiare nel quale siano presenti in particolare membri fragili (anziani, disabili e minori) che richieda interventi urgenti di manutenzione dell'alloggio non ricadenti nella competenza di altri soggetti finalizzati a garantire condizioni elementari di igiene e sicurezza;
- e. necessità di ripristino di utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento, acqua) a beneficio di nuclei familiari nei quali siano presenti in particolare membri fragili (anziani, disabili e minori) per l'importo necessario alla riattivazione della fornitura; laddove possibile il nucleo si impegnerà alla rateizzazione del debito residuo al gestore.

I contributi straordinari vengono attribuiti per nucleo familiare e possono essere richiesti da uno dei membri del nucleo anagrafico di appartenenza solo ed esclusivamente per le categorie previste dall'art. 3 del presente regolamento.

Se le circostanze lo consentono l'Azienda Feltrina per i Servizi Alla Persona, nel concedere il contributo concorda con il beneficiario la restituzione anche rateale della somma erogata, nel momento in cui la situazione di grave e straordinario disagio economico verrà superata.

Art.19 - Contributi Erogati dall'Azienda Feltrina per i Servizi Alla Persona ma derivanti da altri Enti

Per contributi erogati dall'Azienda Feltrina per i Servizi Alla Persona ma derivanti da altri Enti si intendono erogazioni economiche già definite da normative regionali o statali per il quale la Azienda

Feltrina per i Servizi Alla Persona segue l'istruttoria e/o la liquidazione sulla base dei criteri definiti dagli altri Enti (es. Bandi regionali, Fondo sociale per l'affitto, ecc) o sulla base di convenzioni/accordi con altri Enti.

Art. 20 - Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile sono, ove sia possibile, contattati allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto individuale. In questa occasione verrà valutata la possibilità da parte dei parenti di far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

Art 21 - Casi particolari

In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, il Direttore dell'Azienda Feltrina per i Servizi Alla Persona potrà adottare delle decisioni su semplice segnalazione dell'assistente sociale, senza bisogno di una relazione completa, che verrà presentata entro quindici giorni dall'adozione dei rimedi d'urgenza. A seguito della presentazione della relazione si adotteranno gli strumenti necessari previsti dal presente regolamento.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico accertata dal Servizio Sociale dell'Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo.

Capo 4 – Integrazione rette strutture

Art 22 - Definizione e Principi

L'Azienda Feltrina per i Servizi Alla Persona si propone di evitare, per quanto possibile, il ricovero permanente di persone in strutture residenziali assistite attraverso l'utilizzo dei servizi territoriali esistenti, allo scopo di mantenere la persona nel proprio ambiente di vita.

Per le persone adulte e/o anziane la valutazione di non autosufficienza viene sancita dall'U.V.M.D. (Unità Valutativa Multidimensionale di Distretto). L'U.V.M.D. esamina le necessità della persona in particolari condizioni di bisogno e individua gli interventi personalizzati e appropriati attraverso l'offerta dei diversi servizi residenziali presenti nel territorio.

Per minori per i quali viene proposto l'inserimento presso Comunità, Gruppi Famiglia o Istituti, la valutazione sarà effettuata dal servizio specialistico dell'ULSS di Feltre (Consultorio Familiare - Servizio per l'età evolutiva) previa valutazione in sede di U.V.M.D.

Art.23 - Richiedenti

Sulla base delle vigenti normative vengono individuati quali destinatari degli interventi le persone anziane o inabili residenti nel Comune di Feltre e titolari di impegnativa di residenzialità.

La richiesta di fruizione dell'intervento economico integrativo dell'Azienda può essere presentata dall'assistito o dal convivente, da colui che ne esercita l'amministrazione di sostegno o da un parente e/o affine entro il terzo grado.

Nel caso di persona senza coniuge o parenti che possano presentare la richiesta e con totale o parziale infermità di mente attestata da certificazione medica aggiornata, la richiesta può essere presentata dall'assistente sociale.

Art. 24 - Prestazioni

Per integrazione della retta si intende un intervento economico finalizzato alla copertura parziale o totale della retta giornaliera in strutture convenzionate e si configura come una prestazione

sociale agevolata, erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica degli utenti e dei parenti tenuti agli alimenti come indicato dagli articoli successivi.

Per i residenti nel Comune di Feltre, condizioni per accedere ai contributi economici del presente regolamento sono l'effettivo possesso della residenza anagrafica nel Comune al momento del ricovero, l'incapacità economica di sostenere gli oneri della retta da parte dell'assistito, anche facendo ricorso all'intervento dei familiari chiamati ad intervenire solidalmente in aiuto dell'assistito, e la titolarità dell'impegnativa di residenzialità.

Gli oneri delle rette di ricovero dei cittadini provenienti da altri comuni, ospiti e/o residenti in strutture ubicate nel territorio comunale vengono accollati ai rispettivi Comuni di residenza al momento del ricovero.

L'importo dell'integrazione della retta è stabilito con atto dirigenziale che erogherà alla struttura di accoglienza la differenza tra il valore della retta alberghiera e la capacità dell'ospite di provvedere alla sua copertura integrale. La persona valutata in U.V.M.D. per la quale è stato individuato un progetto di residenzialità, con l'attribuzione dell'impegnativa di residenzialità, dovrà essere prioritariamente accolto in uno dei tre Centri Servizi dell'Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona. Qualora non sia possibile, il trasferimento verrà effettuato allo scadere dei due mesi come previsto da Regolamento Ulss.

Nel caso in cui la dichiarazione sia ritenuta incompleta, il richiedente viene invitato ad integrare la dichiarazione o la documentazione allegata.

La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati, oltre a rendere nulla la richiesta, espone il dichiarante alle sanzioni previste dall'art. 496 del c.p.

Art. 25 - Finalità

L'obiettivo del contributo retta è quello di consentire il ricovero in struttura residenziale, se ritenuto indispensabile, anche a coloro che non hanno la possibilità economica di coprire tale spesa. Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire una risposta residenziale:

- a. alle persone disabili ovvero alle persone adulte in condizioni di gravissima marginalità
- b. alle persone anziane non autosufficienti o disabili gravi che non possono essere assistite a domicilio.

Art.26 – Destinatari

Destinatari del contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali sono:

- a. persone disabili e anziane prive di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio;
- b. persone disabili e persone adulte in condizioni di gravissima marginalità prive di alloggio e di rete familiare di riferimento.

Condizioni per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi residenziali sono l'incapacità economica di sostenere in autonomia gli oneri della retta da parte dell'utenza e la necessità di un inserimento residenziale, determinata da una situazione di rischio per la persona richiedente certificata da un servizio pubblico ovvero disposta dall'autorità giudiziaria.

La preferenza della struttura di ricovero non è rimessa alla discrezionalità dell'utenza o dei suoi parenti ma deve essere individuata dall'Azienda Feltrina al fine di garantire la scelta migliore nell'interesse della persona e con il minor aggravio di spesa per la medesima.

Art.27 – Compartecipazione al costo del servizio

Il contributo per l'integrazione retta sarà pari alla differenza tra il valore della quota alberghiera e la quota utente, integrata dagli ulteriori criteri di selezione dei beneficiari, così come di seguito quantificata:

- a. la quota giornaliera a carico dell'utente è determinata dalla somma della quota fissa e della quota variabile. La quota fissa, pari ad 16 euro giornalieri, è il valore della quota da corrispondere in funzione del livello di non autosufficienza di cui all'allegato 3 del D.P.C.M. 159/2013, al netto della quota personale per le piccole spese, fissata in euro 80,00 mensili. La quota variabile corrisponde a una percentuale della retta, calcolata in base all'ISEE del beneficiario, rapportato alla retta stessa.
- b. qualora dovessero rilevarsi o subentrare risorse del beneficiario della prestazione non inserite nell'ISEE oggetto di valutazione per l'intervento, gli stessi dovranno essere utilizzati per il pagamento delle rette, fatto salvo il rimborso dell'Amministrazione in misura comunque non superiore di quanto dalla stessa anticipato.
- c. al fine di riservare le risorse disponibili ai casi di maggior bisogno, l'Amministrazione, a partire da un patrimonio disponibile di € 5.000,00 diminuisce progressivamente in modo continuo il proprio intervento fino ad azzerarlo per i nuclei familiari titolari di un patrimonio disponibile superiore o uguale a € 15.000,00. Ciò vuol dire che i nuclei famigliari con un patrimonio disponibile superiore o uguale a € 15.000,00 saranno tenuti a pagare l'intera retta alberghiera. Per patrimonio disponibile si intende la somma del patrimonio mobiliare e del patrimonio immobiliare, al netto del mutuo residuo, con esclusione dell'abitazione di residenza, i cui valori sono desumibili dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica della condizione economica.
- d. resta inteso che, in caso di ISEE elevati, pur a fronte di una modesta liquidità (mensile), l'Azienda potrà procedere ad accordi, con l'utenza, finalizzati all'alienazione di eventuali beni, mobili o immobili, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della retta. Diversamente, la contribuzione annuale, per la parte eccedente il dovuto, è intesa come anticipazione aziendale di quanto dovuto dall'utenza, con conseguente titolo, in capo all'Azienda, di rivalersi sulla futura eredità. L'Azienda comunque in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.
- e. nei casi di urgenza, per i quali non sono attivabili progetti alternativi al ricovero, si provvederà all'inserimento del cittadino con compartecipazione dell'Azienda Feltrina per i Servizi Alla Persona al pagamento della retta. Tale erogazione sarà considerata come anticipazione, con conseguente obbligo di reintegrazione da parte dell'utente di quanto calcolato a suo carico al termine dei conteggi previsti dal presente regolamento.

Capo 4 – Integrazione di rette di servizi residenziali socio-educativi per minori

Art. 28 - Descrizione dell'intervento

Per integrazione della retta dei servizi qui disciplinati si intende un intervento economico per la copertura totale della retta di accoglienza in strutture residenziali per minorenni, liquidato direttamente all'ente gestore.

Art. 29 - Finalità

L'integrazione della retta di servizi residenziali per minori è finalizzato a garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

Art. 30 - Destinatari dell'intervento

Beneficiari dell'integrazione qui in oggetto sono minori inseriti in strutture residenziali a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione.

Art. 31 - Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione da parte dei genitori del minore accolto in strutture residenziali, anche se dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale, salvo il caso in cui l'autorità giudiziaria non disponga direttamente l'ammontare del dovuto.

La percentuale di compartecipazione da parte dei genitori del minore viene graduata in funzione della condizione economica determinata in base all'ISEE.

La percentuale di compartecipazione è massima (100%) per ISEE uguale o superiore a 40.000; minima (0%) per ISEE minore o uguale a 20.000; per valori ISEE compresi tra 20.000 e 40.000, la percentuale di compartecipazione viene determinata in maniera direttamente proporzionale e, moltiplicata per la retta giornaliera, determina così la compartecipazione giornaliera dovuta da parte dei genitori.

I genitori in possesso di un patrimonio mobiliare superiore a 80.000 euro, ai sensi dell'art. 2 co. 1 del d.P.C.M. n. 159/2013, sono tenuti comunque alla compartecipazione massima (100%).

Capo 5 - Contributo per l'integrazione di rette di servizi semiresidenziali per persone anziane e disabili

Art. 32 - Descrizione dell'intervento

Per contributo per l'integrazione della retta di servizi semiresidenziali si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di frequenza di strutture semiresidenziali a carattere sociale o sociosanitario per anziani e disabili, erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica dell'utenza e liquidato direttamente all'ente gestore.

Art. 33 - Finalità

Il contributo è finalizzato a garantire l'inserimento in strutture a carattere diurno con lo scopo di:

- a. offrire un sostegno all'utenza e alla famiglia, anche attivando strategie per l'integrazione sociale;
- b. potenziare o preservare le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla sua riabilitazione;
- c. sviluppare e compensare, in ottica socio educativa, abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia e dell'identità.

Art. 34 - Destinatari

Beneficiari della prestazione qui disciplinata è l'utenza che necessita di prestazioni socio-educative, socio-animative e socio-sanitarie a carattere diurno.

Condizione per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi semiresidenziali è l'incapacità economica dell'utenza di sostenere in autonomia gli oneri della retta di frequenza.

Art. 35 - Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 7, comma 1, del presente regolamento. La percentuale di compartecipazione viene graduata in funzione della condizione economica determinata in base all'ISEE.

La percentuale di compartecipazione minima e massima è determinata con atto del C.d.A. dell'Azienda.

Capo 6 – Servizio di Assistenza Domiciliare

Art. 36 - Definizione

Il servizio di assistenza domiciliare è un insieme di prestazioni svolte presso l'abitazione dell'utente che si trova in condizione di bisogno al fine di garantire ai cittadini un livello minimo di assistenza attraverso l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali.

Queste prestazioni sono erogate dai servizi competenti dell'ULSS 2 di Feltre sulla base della delega del comune di Feltre all'azienda ULSS stessa.

Art. 37 - Oneri economici

La presa in carico viene valutata sulla base di parametri economici, sanitari, familiari e ambientali risultante dalla valutazione dell'assistente sociale del competente servizio dell'ULSS di Feltre.

L'Azienda Feltrina per i Servizi Alla Persona provvede alla richiesta della quota di compartecipazione dell'utente secondo le modalità specificate all'articolo 7, comma 1, del presente regolamento e comunque in coerenza con quanto deliberato dall'ULSS di Feltre.

Capo 7 – Attività di informazione, formazione e promozione della Cittadinanza Attiva

Art. 38 - Attività di formazione, informazione e promozione

L'Azienda Feltrina per i Servizi Alla Persona per aumentare il diritto di cittadinanza effettiva e la partecipazione dei cittadini si propone come promotore dei soggetti attivi nel proprio territorio.

A tal fine:

- a. favorisce la nascita di gruppi di interesse e/o gruppi informali sia con risorse di personale che strumentale;
- b. promuove momenti di formazione al fine di aumentare le relazioni tra i vari soggetti siano essi genitori, anziani, giovani, ecc.

Capo 8 – Affidamento minori

Art. 39 - Finalità

L'Azienda Feltrina per i Servizi Alla Persona concorre all'affido familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo, qualora la famiglia di origine si trovi in una situazione di grave difficoltà.

I servizi sociali ricorrono all'affido familiare solo dopo aver verificato, avvalendosi della collaborazione del servizio minori, l'impossibilità temporanea di soluzione del disagio del minore nell'ambito della famiglia di origine; saranno previsti interventi orientati al sostegno della famiglia di origine e al recupero delle sue potenzialità.

Art. 40 – Descrizione dell'intervento

L'affido si distingue in:

- a. **semi-affido** - è un intervento di supporto per famiglie in difficoltà per periodi brevi e con orari limitati prevalentemente durante il giorno.
- b. **affido familiare consensuale** - l'affido familiare è consensuale ove vi sia il consenso sottoscritto dai genitori o dal genitore esercente la patria potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 o, se opportuno, anche di età inferiore. Tale affido è

disposto dai servizi sociali competenti e reso esecutivo dal Giudice Tutelare competente per territorio. L'affido può essere residenziale o diurno.

- c. **affido giudiziale** - l'affido familiare è giudiziale ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la patria potestà o del tutore. In tal caso provvede il Tribunale per i Minorenni competente per territorio, qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 330 del Codice Civile.

Art. 41 - Compiti dell'Azienda Feltrina per i Servizi Alla Persona

L'Azienda Feltrina per i Servizi Alla Persona provvede a:

- a. assumere a carico del proprio bilancio l'impegno di spesa a favore degli affidatari per contribuire alle spese relative a prestazioni di ogni natura fornite dagli stessi al minore o assumere la retta per quanto riguarda la copertura dell'inserimento in Comunità Alloggio. L'onere mensile per l'affido alla famiglia o alla casa famiglia è pari all'ammontare della minima INPS per lavoratori dipendenti per l'affido residenziale; per gli affidi diurni il contributo economico sarà proporzionato alle ore di affido giornaliero effettive ed in base agli impegni (trasporti, fornitura pasti) richiesto agli affidatari;
- b. curare la partecipazione economica dei parenti del minore tenuti agli alimenti in base all'art.433 del Codice Civile, ove se ne riscontri l'opportunità e in base alla situazione economica. In tal caso il contributo dell'Azienda Feltrina per i Servizi Alla Persona è ridotto o eliminato sulla base dell'entità della quota corrisposta a titolo di mantenimento.
- c. stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari sono garantiti dagli incidenti e danni che sopravvengono al minore o da questi provocati nel corso dell'affido.

Art. 42 - Affidi parentali

Nel caso in cui si attui un affido parentale, cioè l'affido di un minore su proposta del servizio sociale competente o su disposizione del Tribunale per i Minorenni, a parenti diversi dai genitori ma legati da vincolo di parentela al minore entro il IV grado, l'Azienda Feltrina per i Servizi Alla Persona provvede alla erogazione di contributi mensili previa valutazione del servizio sociale dell'effettiva necessità e comunque per i soli affidi a tempo pieno nella misura non superiore al 60% di quanto previsto all'articolo precedente.

Art. 43 – Compartecipazione della famiglia di origine

Sino a valori di ISEE del nucleo genitoriale originario minori o uguali a 20.000 non è richiesta alcuna compartecipazione; oltre tale soglia, è prevista una compartecipazione al costo del servizio graduata in funzione della condizione economica determinata in base all'ISEE.

Per valori ISEE compresi tra 20.000 e 25.000, euro 100 mensili

Per valori ISEE compresi tra 25.000 e 30.000, euro 150 mensili

Per valori ISEE compresi tra 30.000 e 35.000, euro 200 mensili

Capo 9 – Disciplina per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di pronto intervento sociale abitativo

Art. 44 - Finalità del servizio

L'Azienda Feltrina per i Servizi Alla Persona intende dare un sostegno abitativo temporaneo e immediato ai nuclei familiari con limitato reddito, privi di alloggio e/o con incapacità totale/parziale di provvedere alle proprie esigenze a causa di inabilità di ordine fisico /psichico e/o con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, destinando allo scopo gli alloggi di pronto soccorso sociale abitativo e gli alloggi comunque di disponibilità dell'Azienda Feltrina per i Servizi Alla Persona .

Art. 45 - Destinatari

Possono usufruire dei servizi i cittadini residenti nel Comune di Feltrina:

- a. in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, punti c), d), f) e g) della L.R. 10/96 e successive modifiche ed integrazioni e i cittadini identificati all'art. 3 del presente Regolamento;
- b. in possesso di un ISEE in corso di validità;
- c. nelle condizioni oggettive di cui all'art. 40, comma 4, L. 286/98.

Art. 46 - Risorse

Tutti gli alloggi a disposizione dell'Azienda Feltrina per i Servizi Alla Persona già definiti PSSA e gli alloggi comunque in disponibilità della Azienda Feltrina per i Servizi Alla Persona rientrano nella dizione prevista dalla legge per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Art. 47 - Modalità di accesso alle prestazioni di pronto intervento sociale

La valutazione del bisogno, su specifica segnalazione o domanda dell'interessato, viene effettuata dal Servizio Sociale dell'Azienda Feltrina per i Servizi Alla Persona.

Art. 48 - Assegnazione

L'assegnazione dell'alloggio discende da un progetto mirato di intervento ed è disposta, mediante atto di concessione, sulla base della risposta tempestiva al bisogno, della corretta valutazione e delle priorità di intervento previste dalla Legge 328/2000. Il progetto prevede, in particolare, a chi spetta, anche ai fini della responsabilizzazione dell'utente e del suo livello di autonomia:

- a. la gestione delle utenze domestiche
- b. gli eventuali interventi di manutenzione dell'alloggio
- c. la conduzione degli impianti.

Tali impegni vengono inseriti nell'atto di concessione.

Può essere valutata l'opportunità, in situazioni eccezionali, di assegnare l'alloggio, se di metratura conforme, a due o più persone non conviventi o senza vincoli parentali.

L'allargamento del nucleo originario è previsto solo per accrescimento naturale.

Art. 49 - Durata dell'assegnazione

L'assegnazione avrà una durata massima di 24 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'accettazione e contestuale consegna delle chiavi dell'alloggio, salvo proroga concessa sulla base della richiesta adeguatamente documentata da parte dei servizi sociali.

Art. 50 - Utilizzo funzionale degli alloggi

L'Azienda Feltrina per i Servizi Alla Persona mette a punto periodiche verifiche sulla possibilità di anticipare o prorogare l'intervento.

Per situazioni di sotto o sovraffollamento, per il razionale utilizzo della risorsa abitativa e per qualsiasi altra situazione oggettiva di bisogno emersa successivamente, è previsto d'ufficio o a richiesta il passaggio ad altro alloggio.

Art. 51 - Determinazione del canone di locazione

Il canone di locazione verrà determinato in base a quanto disposto dalla L.R. 10/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 52 - Cause di decadenza

La decadenza sarà pronunciata per le seguenti motivazioni:

- a. mancata presentazione della domanda di ERP;
- b. rifiuto di alloggio ERP congruo alla entità numerica del nucleo, conformemente a quanto previsto all'art 9 comma 3 della LR 10/96 e successive modifiche ed integrazioni;
- c. inadempienze contrattuali;
- d. superamento del reddito di cui all'art. 38_45 del presente regolamento;
- e. per morosità non supportata da adeguata motivazione comprovata dai servizi sociali.

Art. 53 - Aggiornamento reddito degli assegnatari

Il reddito del nucleo familiare verrà, successivamente all'assegnazione, verificato al 30 luglio di ogni anno. Il superamento dei limiti di reddito comporta la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Capo 10 – Norme finali

Art. 53 /bis - Disciplina progetti speciali

Per la realizzazione di particolari progetti, l'Azienda Feltrina, nell'ambito delle proprie competenze, potrà prevedere specifici criteri per l'accesso alle prestazioni di cui ai progetti medesimi. Detti criteri dovranno essere approvati, di volta in volta, sentita preventivamente la Conferenza dei capigruppo Consiliari, dal Consiglio Comunale .

Art. 54 - Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui l'Ufficio Servizi Sociali venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni che competono all'Azienda Feltrina per i Servizi Alla Persona.

È altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazione sociale.

Art. 55 - Ricorsi

In caso di mancata concessione dell'aiuto di carattere economico, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso al giudice ordinario entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 56 – Abrogazioni e entrata in vigore

A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti, incompatibile con quanto qui disposto.

Il presente regolamento entra in vigore all'avvenuta esecutività della delibera approvativa, salvo diversa disposizione.

(testo aggiornato di cui alla Delibera Consiglio Comunale del 14.11.2016 n. 70)

